

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il medico cantonale

**Direttiva sulle restrizioni di accesso alle Strutture Somatiche Acute, Cliniche Psichiatriche, Strutture riabilitative e Reparti RAMI nonché gestione del personale curante durante l'epidemia COVID-19 del 30 marzo 2022**

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto della Legge Covid e relative Ordinanze COVID-19;

ribaditi gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

tenuto conto delle decisioni del Consiglio federale del 30 marzo 2022;

considerate le indicazioni di Swissnoso del 28 marzo 2022 o successive;

preso atto della diffusione e persistenza nella comunità, anche se con intensità e impatto variabile, del virus SARS-CoV-2;

vista la necessità di mitigare comunque ancora la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

sentita la Cellula sanitaria,

**emana la seguente Direttiva:**

Art. 1 <sup>1</sup> Le attività ordinarie sanitarie nelle Strutture oggetto della presente Direttiva (in seguito definite Strutture) avvengono conformemente al piano di protezione settoriale, aggiornato sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche.

<sup>2</sup> È obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica II o IIR certificata CE per tutto il personale. Questa deve essere indossata correttamente a coprire naso e bocca, per tutto il tempo in turno.

<sup>3</sup> L'uso della mascherina per i pazienti è obbligatorio in tutte le attività di cure dirette o nell'impossibilità di mantenere la distanza minima tra pazienti, con il personale o i visitatori.

- <sup>4</sup> Eccezioni all'obbligo d'indossare la mascherina sono previste solo per il singolo paziente che è dispensato per deroga, per disabilità o disturbo cognitivo.
- <sup>5</sup> La gestione per modalità e durata degli isolamenti di pazienti avviene secondo le raccomandazioni Swissnoso e secondo le buone pratiche cliniche.
- Art. 2 <sup>1</sup> L'attività sanitaria stazionaria e ambulatoriale svolta all'interno delle Strutture è erogata secondo priorità e valutazione dei rischi e benefici.
- <sup>2</sup> L'ingresso di un (1) accompagnatore di pazienti ambulatori è autorizzato.
- <sup>3</sup> La Direzione definisce la possibilità di permanenza, con relativo piano di protezione, dei pazienti ambulatori e loro accompagnatori negli spazi comuni della Struttura.
- Art. 3 <sup>1</sup> È proibito l'accesso, salvo eccezioni valutate dalla Direzione sanitaria, a chi ha sintomi COVID compatibili (fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento "*Nuovo Coronavirus (COVID-19) Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione*").
- <sup>2</sup> Il paziente ha diritto di ricevere due (2) visitatori per visita. Nelle stanze con più letti, le visite sono pianificate in modo da evitare che vi siano più di due (2) visitatori contemporaneamente.
- Art. 4 <sup>1</sup> All'entrata nella Struttura i visitatori devono disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE che deve essere indossata a coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno della Struttura e tolta dopo l'uscita dalla stessa. Non è ammesso l'uso di mascherine non certificate CE per uso sanitario.
- <sup>2</sup> L'accesso dei minori è consentito e si applicano le stesse condizioni degli adulti, compresa la mascherina a partire dai 6 anni.
- Art. 5 La Direzione della Struttura disciplina il flusso di visitatori all'entrata, controllando che siano visite permesse.
- Art. 6 <sup>1</sup> Le visite sono ammesse quotidianamente e dal primo giorno di degenza per un tempo massimo di 60 minuti.
- <sup>2</sup> Gli ingressi compassionevoli per i pazienti in fine vita sono autorizzati. La durata della visita, il numero di persone che possono assistere e la frequenza di visita è stabilita dal medico di reparto in accordo con il caporeparto.
- Art. 7 Gli orari di visita sono pianificati ogni giorno della settimana (7/7) nella fascia oraria stabilita dalla Struttura; almeno alcune fasce orarie devono offrire la possibilità di visita a chi è professionalmente attivo.
- Art. 8 La Direzione sanitaria della Struttura, in accordo con il medico responsabile di reparto, ha la possibilità di limitare o aumentare sia il tempo di visita, sia la frequenza in situazioni cliniche-assistenziali particolari. Essa ha facoltà di deroga in situazioni particolari alle limitazioni di cui sopra.
- Art. 9 In caso di focolaio di malattia trasmissibile, la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intera Struttura o a parti della stessa ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo.
- Art. 10 L'accesso di terzi avviene nel rispetto delle stesse regole valide per le visite.
- Art. 11 È consentito l'accesso solo a persone che hanno un motivo professionale, formativo o relazionale con i pazienti. In caso di disputa la Direzione decide.

## GESTIONE DEL PERSONALE

- Art. 12 Il personale è soggetto all'obbligo della mascherina all'interno della Struttura per tutto il turno di lavoro, fatto salvo nei locali nei quali si trova da solo. L'uso della mascherina è obbligatorio anche durante le riunioni e le formazioni.
- Art. 13 La Direzione congiunta valuta la partecipazione a programmi di test mirati e ripetuti, definendo condizioni e modalità di partecipazione per il personale.
- Art. 14 <sup>1</sup> I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non lavorano e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà sottoposto quanto prima a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 (PCR).
- <sup>2</sup> In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e idealmente 5 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico non prima di 48 ore dopo il tampone positivo; fanno stato le Raccomandazioni emesse da Swissnoso.
- <sup>3</sup> Il collaboratore che rientra sul posto di lavoro dopo essere risultato positivo segue scrupolosamente le raccomandazioni Swissnoso più recenti.
- <sup>4</sup> In caso di PCR negativa al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificata conformemente alla regolamentazione contrattuale.
- <sup>5</sup> I collaboratori che hanno avuto un contatto non protetto con un caso positivo seguono scrupolosamente le raccomandazioni Swissnoso più recenti.
- <sup>6</sup> La valutazione, l'informazione e l'applicazione delle misure di igiene e misure raccomandate da Swissnoso di cui sopra sono inserite nel piano di protezione dell'Istituto e trasmesse dalla Direzione al personale.

## NORME DI APPLICAZIONE

- Art. 15 La Direzione dell'Istituto verifica il rispetto delle norme igieniche e può richiamare i visitatori al rispetto di questa Direttiva. In caso d'inosservanza, la Direzione dell'Istituto ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente Direttiva.
- Art. 16 Ogni inosservanza della presente Direttiva va tempestivamente segnalata al Medico cantonale, che ha facoltà di visitare la struttura in ogni momento e senza preavviso allo scopo di verificare la sua corretta applicazione.
- Art. 17 La presente Direttiva entra in vigore il 1. aprile 2022, sostituisce la Direttiva del 16 febbraio 2022 e resta in vigore fino a revoca.
- Art. 18 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle Strutture Somatiche Acute (tramite UMC).

Il Medico cantonale  
G. Meriani

